

Procedura e consigli operativi

Patente a crediti: Commissioni territoriali, criteri e criticità del recupero dei crediti

Vitantonio Lippolis - Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione Centrale
Vigilanza Lavoro e Sicurezza – HSE Manager

Con il **D.D. 6 marzo 2026, n. 24** dell’**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (1) si è chiuso un cerchio rimasto aperto per quasi un anno e mezzo. L’art. 7 del D.M. 18 settembre 2024, n. 132 aveva già disegnato con sufficiente chiarezza il meccanismo attraverso cui le imprese e i lavoratori autonomi avrebbero potuto recuperare i crediti decurtati dalla patente: una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Inl e dell’Inail, chiamata a valutare le istanze di recupero tenendo conto degli adempimenti formativi e degli investimenti realizzati in materia di sicurezza. Quelle Commissioni, tuttavia, non erano ancora state formalmente istituite, con la conseguenza che il percorso riparativo restava di fatto inattuabile. Il D.D. n. 24/2026 le ha finalmente costituite su tutto il territorio nazionale, definendone composizione, competenza territoriale, procedura e criteri di delibera. Poco dopo, la **circolare 10 aprile 2026, n. 12** dell’**Inail** ha completato il quadro fornendo all’Istituto assicuratore le indicazioni operative necessarie a garantire una partecipazione uniforme e consapevole dei propri rappresentanti ai lavori delle Commissioni.

Funzione riparativa nel sistema della patente a crediti

La tempistica non è casuale, né priva di significato pratico. Si rammenta, difatti, che l’art. 3 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (2) (c.d. “**Decreto Sicurezza**”), ha reso il **sistema** della patente a crediti sensibilmente **più severo rispetto a quello originario**, introducendo due novità di rilievo che però seguono scansioni temporali distinte. La prima – l’immediata operatività della decurtazione dei crediti già con la notificazione del verbale ispettivo, senza attendere la definizione del procedimento sanzionatorio – è entrata in vigore già dal 31 ottobre 2025, contestualmente alla pubblicazione del decreto-legge. La seconda – l’aumento da uno a cinque dei crediti decurtati per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente, con contestuale eliminazione della precedente graduazione in funzione della durata dell’impiego in nero – si applica invece soltanto agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026. In questo contesto, il rischio di scendere al di sotto della soglia minima di quindici crediti – quella che come noto condiziona la stessa possibilità di operare nei cantieri (3) – non è più una prospettiva remota per molte imprese. Un’impresa con il

(1) «Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero punti», pubblicato nel sito internet dell’Inl.

(2) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.

(3) Art. 27, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008: «La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle impre-

se e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, *lettera a)*. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14».

Approfondimenti

punteggio di partenza di trenta crediti che si trovi a subire una decurtazione per quattro lavoratori in nero, per violazioni commesse dopo il 1° gennaio 2026, si ritrova con soltanto dieci crediti, con conseguente impossibilità immediata di operare in qualsiasi cantiere. È in questo scenario che l'**istituzione delle Commissioni territoriali** rappresenta uno **strumento operativo di primaria importanza**.

In attesa delle future linee guida che verranno emanate dall'Inl e dall'Inail, il presente contributo si propone di analizzare questa procedura nella sua interezza e in chiave pratico-operativa: dai presupposti per l'accesso, alla composizione e al funzionamento delle Commissioni, fino ai criteri sulla cui base esse deliberano e alle azioni concrete che le imprese e i lavoratori autonomi possono mettere in campo per riottenere i crediti perduti.

È importante chiarire subito che il **recupero dei crediti non è una sanatoria, né un condono**: il procedimento sanzionatorio segue il suo corso ordinario e l'impresa resta esposta alle sanzioni previste dalla legge. Ciò che il recupero **consente di fare, invece, è di tornare a operare nei cantieri**, dimostrando – attraverso la formazione e gli investimenti richiesti dalla Commissione – di aver fatto propria la cultura della prevenzione che il sistema della patente intende promuovere. In pratica, non si tratta di uno strumento eccezionale: è la naturale espressione di una logica che non vuole limitarsi a punire le condotte scorrette, ma punta a **correggere i comportamenti** e a **rimettere in gioco gli operatori** che si impegnano concretamente a migliorare. Il recupero può essere, in questo senso, considerato come il **“terzo pilastro”** del sistema, accanto all'attribuzione iniziale dei crediti e all'incremento premiale: quello che gli conferisce una dimensione non solo sanzionatoria, ma anche rieducativa (4).

Quadro normativo ed evoluzione della disciplina

Per comprendere appieno la portata delle novità introdotte nel 2026, è opportuno ripercorrere, sia pur sinteticamente, il percorso nor-

mativo che ha condotto all'attuale assetto regolatorio.

L'**art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008** (Tusl), nella sua formulazione originaria del 2008, aveva già previsto l'istituzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi basato su crediti, ma ne aveva rimandato l'attuazione a un decreto del Presidente della Repubblica che non è mai arrivato. Per lungo tempo la norma è rimasta inattuata, con la sola eccezione della qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, disciplinata dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

La svolta è arrivata con il **D.L. 2 marzo 2024, n. 19** (5) (c.d. *“Decreto PNRR”*), che ha integralmente riscritto l'art. 27 del Tusl introducendo la patente a crediti come obbligo operativo dal 1° ottobre 2024. La norma ha costruito un sistema fondato su un punteggio iniziale di trenta crediti, incrementabile in presenza di comportamenti virtuosi fino a un massimo di cento crediti complessivi e decurtabile – a seguito di accertamento definitivo delle violazioni elencate nell'Allegato I-bis al Tusl – in misura variabile a seconda della gravità dell'infrazione.

Già nell'impianto originario del 2024, il comma 5 dell'art. 27 prevedeva che le modalità di recupero dei crediti decurtati fossero definite con decreto ministeriale. La delega è stata esercitata con il **D.M. 18 settembre 2024, n. 132**, il cui art. 7 ha previsto che il recupero, fino a un massimo di quindici crediti, fosse subordinato alla valutazione di una **Commissione territoriale** composta da rappresentanti dell'Inl e dell'Inail. Tuttavia, l'istituzione effettiva delle Commissioni è stata rinviata a un successivo provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), che è arrivato soltanto con il recente D.D. n. 24/2026.

Nel frattempo, il sistema ha subito ulteriori **modifiche per effetto del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159** (6) (c.d. *“Decreto Sicurezza”*). Questa normativa ha inciso in modo significativo sulla disciplina delle decurtazioni, introducendo – tra l'altro – il nuovo comma 7-bis dell'art. 27 Tusl, in forza del quale per le violazioni riconducibili alla maxisanzione per lavoro nero (numeri 21 e

(4) Questa procedura va distinta da quella prevista dall'art. 5 del D.M. n. 132/2024 che, invece, prevede l'attribuzione dei crediti aggiuntivi (fino ad un massimo complessivo di 100) in funzione premiale.

(5) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

(6) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.

Approfondimenti

24 dell'Allegato I-bis) la decurtazione dei crediti avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento, senza attendere la definizione del procedimento sanzionatorio. Il numero 21 dell'Allegato I-bis è stato inoltre modificato, portando la decurtazione da 1 a 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, con contestuale soppressione della precedente graduazione in ragione della durata dell'impiego sommerso. Di queste novità occorre tenere conto, come si vedrà,

anche nell'analisi del recupero, poiché l'entità e la tipologia della decurtazione subita influenzano inevitabilmente il percorso riparativo.

Il quadro si è infine completato, sul piano applicativo, con la **circolare 23 febbraio 2026, n. 1** dell'Inl, che ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza, e con i due provvedimenti oggetto del presente contributo.

Quadro sinottico delle fonti normative sulla patente a crediti	
Fonte	Contenuto rilevante ai fini del recupero crediti
Art. 27, D.Lgs. n. 81/2008 (testo originario)	Prima previsione sistema di qualificazione tramite crediti
Art. 29, c. 19-20, D.L. 19/2024 (conv. legge n. 56/2024)	Integrale riscrittura art. 27 Tusl; obbligo patente dal 1° ottobre 2024; delega al decreto ministeriale per modalità di recupero crediti
D.M. 18 settembre 2024, n. 132	Art. 7: recupero fino a 15 crediti subordinato a valutazione Commissione territoriale Inl-Inail; criteri di attribuzione crediti aggiuntivi
Inl, circolare 23 settembre 2024, n. 4	Prime indicazioni operative su rilascio, requisiti, attribuzione crediti
D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (conv. legge n. 198/2025)	Art. 3, comma 4: i) decurtazione immediata per lavoro nero; ii) aumento decurtazione a 5 crediti per lavoratore; iii) raddoppio sanzione per operatività senza patente
Inl, circolare 23 febbraio 2026, n. 1	Prime indicazioni operative sulle modifiche del Decreto Sicurezza
Inl, D.D. 6 marzo 2026, n. 24	Istituzione delle Commissioni territoriali; composizione, competenza, procedura, criteri, recupero frazionato
Inail, circolare 10 aprile 2026, n. 12	Indicazioni operative Inail per partecipazione alle Commissioni; anticipazione criteri delle future linee guida congiunte

Presupposti per l'accesso al recupero

L'art. 27, comma 10, del Tusl stabilisce che il recupero dei crediti è possibile nei casi e con le modalità previste dal Decreto ministeriale. L'art. 7 del D.M. n. 132/2024, a sua volta, circoscrive l'ambito applicativo del meccanismo ai casi di decurtazione subita in seguito all'accertamento di violazioni ricomprese nell'Allegato I-bis al Tusl.

Il primo presupposto è, quindi, l'**avvenuta decurtazione dei crediti**. Come chiarito dalla disciplina vigente, la decurtazione può avvenire secondo **due regimi distinti**. Per la **generalità delle violazioni** contemplate nell'Allegato I-bis, la decurtazione si perfeziona soltanto a seguito della definitività dell'accertamento, che si intende raggiunta con il passaggio in giudicato della sentenza penale o con la definitività dell'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981. Per le **violazioni di cui ai numeri 21 e 24 dell'Allegato I-bis** – ossia la

maxisanzione per lavoro nero e l'aggravante per lavoratori stranieri privi di permesso, minori in età non lavorativa o percettori di misure di sostegno al reddito – la decurtazione, invece, avviene in via immediata, già a seguito della notificazione del verbale ispettivo, per effetto del nuovo comma 7-bis introdotto dal citato Decreto Sicurezza.

Il secondo presupposto è dirimente: **la procedura di recupero è accessibile** esclusivamente quando il **punteggio** della patente è sceso **al di sotto della soglia minima** di quindici crediti prevista dall'art. 27, comma 10, del Tusl per l'operatività nei cantieri. Non si tratta di uno strumento di gestione preventiva del punteggio – un'impresa che si trovi ancora sopra soglia, pur in una situazione di rischio, non può attivare la procedura – ma di un rimedio specificamente riservato a chi abbia già perso la possibilità di operare. Chi si trova in una fascia di punteggio bassa ma ancora sufficiente dovrà eventualmen-

Approfondimenti

te puntare sui meccanismi di incremento premiale ordinario disciplinati dall'art. 5 del D.M. n. 132/2024.

Il terzo profilo riguarda la **legittimazione attiva**: possono presentare istanza di recupero l'impresa – rappresentata dal proprio legale rappresentante – e il lavoratore autonomo. Per le imprese stra-

niere stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea o in Paesi terzi, la competenza è determinata, rispettivamente, dalla stabile organizzazione sul territorio italiano ovvero, in assenza, da una delle sedi operative italiane, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.D. n. 24/2026.

• **La soglia dei 15 crediti: cosa significa concretamente non poter più operare nel cantiere**

L'art. 27, comma 10, del Tusi stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi devono essere in possesso di una patente con un punteggio pari ad almeno **15 crediti** per poter operare nei cantieri temporanei o mobili. Al di sotto di tale soglia, l'operatività è preclusa, con due sole eccezioni di carattere transitorio:

- **deroga del 30%** – se al momento della perdita del requisito l'impresa stava già eseguendo lavori nel cantiere per i quali ha già completato almeno il 30% del valore complessivo dei lavori affidati, può proseguire sino al completamento di quella commessa specifica, senza poterne avviare di nuove;

- **riassegnazione d'ufficio** – nei casi di decurtazione immediata per lavoro nero, qualora la violazione venga successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale, i crediti decurtati sono riassegnati d'ufficio, con conseguente ripristino del punteggio della patente.

• **Conseguenze per l'operatore economico che prosegue l'attività sottosoglia**

L'impresa o il lavoratore autonomo che operano nei cantieri con una patente inferiore a 15 crediti – o del tutto sprovvisti di patente – sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al **10% del valore dei lavori affidati** nel cantiere interessato, con un minimo non inferiore a **euro 12.000**. La violazione non è diffidabile ai sensi dell'art. 301-bis del Tusi, ma è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981. A ciò si aggiunge l'**esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi**: a tal fine, il provvedimento sanzionatorio è trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

• **Conseguenze per il committente e il responsabile dei lavori**

Il committente o il responsabile dei lavori che non verifichi il possesso della patente – o del documento equivalente, ovvero dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III – nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, viola l'obbligo previsto dall'art. 90, comma 9, lett. b-bis), del Tusi ed è punito con la **sanzione amministrativa da euro 711,92 a euro 2.562,91** ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. c), del medesimo decreto. La violazione, in questo caso, è soggetta a diffida ai sensi dell'art. 301-bis del Tusi ed è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

È quindi nell'interesse dell'impresa – prima ancora che un obbligo – monitorare costantemente il proprio punteggio sul portale InI e attivarsi per il recupero dei crediti nel più breve tempo possibile non appena il punteggio scenda sotto la soglia critica, così da limitare il periodo di inoperatività e le conseguenze sanzionatorie che ne possono derivare.

Commissioni territoriali: istituzione, composizione e competenza

Dando seguito alla previsione contenuta nell'art. 7 del Regolamento ministeriale del 2024, col D.D. n. 24/2026 l'InI ha istituito le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti su tutto il territorio nazionale. La scelta organizzativa adottata dall'Ispettorato è quella di un modello a base regionale: è costituita una **Commissione per ogni ambito regionale**, con sede presso l'Ispettorato dell'Area metropolitana ovvero presso l'Ispettorato territoriale competente sul capoluogo di Regione. Alla medesima sede è affidata anche la funzione di segreteria della Commissione, con ciò concentrando in un unico ufficio la gestione dell'intero procedimento: dalla ricezione dell'istanza, alla convocazione delle riunioni, fino alla trasmissione degli esiti al portale informatico per l'aggiornamento del punteggio.

La scelta di radicare le Commissioni a livello regionale (e non provinciale) risponde, verosimil-

mente, a una duplice esigenza: garantire un numero sufficiente di istanze per rendere il lavoro delle Commissioni sostenibile sul piano organizzativo, e assicurare una certa uniformità di indirizzo all'interno di ciascun contesto territoriale, in attesa delle linee guida congiunte InI-Inail di cui si dirà appresso. Resta tuttavia il rischio, tutt'altro che teorico, che la concentrazione in un unico ufficio per Regione generi accumuli di istanze e tempi di attesa superiori a quelli formalmente previsti, specialmente nelle Regioni con maggiore densità di cantieri e di imprese edili.

L'art. 1 del Decreto prevede che ciascuna Commissione è composta da **quattro membri effettivi**, due per ciascuna delle Amministrazioni coinvolte. Per la **componente InI**, siedono in Commissione il direttore interregionale del lavoro – o un dirigente dallo stesso delegato – e un funzionario individuato dal medesimo direttore interregionale, con specifica competenza in materia di

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici ricadenti nel medesimo ambito regionale (7). Per la **componente Inail**, la Commissione è integrata dal direttore regionale – o da un dirigente dallo stesso delegato – e da un funzionario individuato dal direttore regionale tra gli esperti nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale (8).

Alle sedute della Commissione sono inoltre **invitati a partecipare**, senza diritto di voto, un rappresentante delle Asl con competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst). Quest'ultimo viene individuato attraverso un meccanismo specifico: l'invito è trasmesso, con preavviso non inferiore a dieci giorni, all'Organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del Tusi e competente per settore, il quale comunica poi il nominativo del Rlst da convocare. Si tratta di una soluzione procedurale non priva di **complessità operative**, considerato che il coordinamento tra la segreteria della Commissione, l'Organismo paritetico e il Rlst deve avvenire contestualmente alla convocazione dei componenti effettivi, il tutto nel rispetto del termine di venti giorni lavorativi previsto per la prima riunione (9).

Il criterio generale per la **determinazione della Commissione competente** è quello della sede legale dell'impresa ovvero del domicilio del lavoratore autonomo richiedente (10). La scelta di ancorare la competenza alla sede legale – e non al luogo in cui si è verificata la violazione o al cantiere interessato dalla decurtazione – risponde a una logica di semplificazione per l'impresa, che interagisce con un'unica Commissione indipendentemente da quanti e quali cantieri abbia gestito in diverse Regioni. Sul piano pratico, tuttavia, questa soluzione può generare qualche asimmetria: la Commissione competente potrebbe tro-

varsi a valutare violazioni avvenute in un cantiere situato in tutt'altra Regione, con una conoscenza del contesto locale necessariamente mediata dalla documentazione agli atti.

Per le **imprese straniere** il D.D. n. 24/2026 adotta un criterio sussidiario articolato su due livelli: è competente la Commissione della Regione in cui si trova la stabile organizzazione sul territorio italiano ovvero, in mancanza di questa, quella della regione in cui è situata una delle sedi operative italiane dell'impresa.

Una previsione specifica riguarda, infine, le **Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Sicilia** nei cui territori, come noto, non vi sono articolazioni dell'Inl: per le imprese e i lavoratori autonomi con sede o domicilio in questi territori, la competenza è attribuita rispettivamente alla **Commissione operante nella Regione Veneto** (presso lo Iam Venezia) e a quella operante nella **Regione Calabria** (presso lo Iam Reggio-Calabria). Si tratta di una soluzione che riflette l'assetto organizzativo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma che sul piano pratico determina per le imprese trentine, altoatesine e siciliane l'obbligo di interloquire con una Commissione fisicamente distante dalla propria sede operativa.

Procedura: dall'istanza alla riassegnazione dei crediti

Il D.D. n. 24/2026 delinea un **procedimento strutturato in fasi successive**, che prende avvio con la presentazione dell'istanza e si conclude con la delibera della Commissione e la conseguente riassegnazione dei crediti sul portale Inl. È un procedimento che il decreto vuole snello nei tempi ma non semplicistico nei contenuti: la Commissione, difatti, non è chiamata a una mera verifica formale degli adempimenti, ma a una **valutazione sostanziale** dell'impegno dell'impresa sul fronte della sicurezza, che deve trasparire dal-

(7) L'attuale struttura organizzativa dell'Inl, ridefinita dal D.D. 23 gennaio 2026, n. 6 prevede la presenza sul territorio di tre Direzioni interregionali del lavoro (Dil) con a capo un dirigente di livello generale presso le città di Milano, Roma e Napoli e denominate, rispettivamente, Dil Nord (a cui fanno capo le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Veneto), Dil Centro (a cui fanno capo le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria) e Dil Sud (per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna).

(8) L'Inail con circolare n. 12/2026 ha precisato che le Dire-

zioni regionali dell'Istituto devono comunicare alle Direzioni interregionali del lavoro di riferimento il nominativo del direttore regionale e del dirigente delegato, nonché designare due funzionari – uno titolare e uno supplente – tra i professionisti delle strutture tecniche sopra indicate.

(9) La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito per tutti i componenti e per gli invitati: non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese di alcun tipo, fatti salvi i soli trattamenti di missione ordinari riconosciuti dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

(10) Cfr. art. 2, D.D. n. 24/2026.

Approfondimenti

la documentazione prodotta e, ove richiesto, dall'audizione diretta.

L'**istanza di recupero dei crediti** deve essere presentata in via telematica alla segreteria della Commissione territorialmente competente, secondo modalità che, allo stato, non risultano ancora definite nel dettaglio. In attesa di specifiche indicazioni operative, il **canale telematico** dovrebbe verosimilmente essere la Pec, o comunque un diverso strumento digitale che Inl e Inail individueranno insieme alle linee guida e alla modulistica applicativa.

L'istanza deve essere **motivata**: non è sufficiente la mera indicazione del numero di crediti che si intende recuperare, ma occorre fornire una rappresentazione delle circostanze che hanno condotto alla decurtazione e delle misure adottate o programmate per rimediare alle carenze accertate. A corredo dell'istanza, il richiedente dovrà **allegare ogni documentazione utile**, tra cui in particolare i provvedimenti sanzionatori ricevuti e una relazione tecnica sulle misure adottate. Alla documentazione possono essere aggiunti, facoltativamente, una proposta di piano di recupero dei crediti e la richiesta di essere auditi dalla Commissione. Quest'ultima facoltà merita una precisazione: l'**audizione** costituisce una possibilità che il richiedente può attivare me-

dante apposita istanza e si colloca nell'ambito dell'istruttoria rimessa alla Commissione, anche in relazione alle ipotesi di confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo che saranno ulteriormente definite dalle future linee guida congiunte Inl-Inail.

Una volta ricevuta l'istanza completa, **la segreteria convoca la Commissione** di norma entro venti giorni lavorativi. Le riunioni si svolgono presso la sede dell'Ispettorato, con la possibilità per tutti o alcuni dei partecipanti di collegarsi in modalità videoconferenza: una previsione che rende la procedura concretamente accessibile anche alle imprese la cui sede legale è distante dalla sede della Commissione competente, senza costringerle a sostenere trasferte per partecipare all'audizione. Il calendario delle riunioni è stabilito di comune accordo tra il Direttore interregionale dell'Inl (o suo delegato) e il direttore regionale Inail (o suo delegato) cercando, ove possibile, di tenere conto del settore specifico in cui operano le imprese e i lavoratori autonomi interessati. La segreteria trasmette contestualmente ai rappresentanti Asl e al Rlst la documentazione necessaria per la valutazione, nel rispetto del preavviso minimo di dieci giorni previsto per l'individuazione del rappresentante dei lavoratori tramite l'Organismo paritetico competente.

Check-list operativa: cosa allegare all'istanza di recupero

Prima di trasmettere l'istanza alla segreteria della Commissione territorialmente competente (i), **l'impresa o il lavoratore autonomo verificano** di aver predisposto:

- istanza motivata con indicazione del numero di crediti decurtati, delle violazioni accertate e delle misure già adottate o programmate;
- provvedimenti sanzionatori ricevuti (es. verbale di accertamento, eventuale ordinanza-ingiunzione);
- relazione tecnica sulle misure adottate successivamente alla decurtazione in materia di salute e sicurezza;
- piano di recupero dei crediti (facoltativo ma consigliato): documento che illustra gli adempimenti che l'impresa intende realizzare (es. formazione, investimenti) con indicazione dei tempi di attuazione;
- richiesta di audizione (facoltativa) - da allegare se si ritiene utile illustrare direttamente alla Commissione le circostanze della violazione e le misure adottate;
- documentazione relativa agli adempimenti già realizzati (attestati di formazione, fatture per investimenti in sicurezza, certificazioni conseguite, ecc.);
- documentazione societaria (es. documentazioni dalla quale si rilevi l'eventuale variazione delle cariche sociali, documento di identità del legale rappresentante o del lavoratore autonomo).

(i) **Attenzione:** l'istanza deve essere completa al momento della trasmissione. I venti giorni lavorativi per la convocazione della Commissione decorrono dalla ricezione dell'istanza completa, non dalla data di trasmissione.

Nel corso dell'**istruttoria** la Commissione attiva, nelle ipotesi che saranno individuate dalle future linee guida congiunte Inl-Inail, un apposito **confronto/audizione** con l'impresa o il lavoratore autonomo interessati. Si tratta di un momento procedurale di rilievo non secondario: è in questa sede che l'impresa potrà illustrare le misure già adottate, presentare il proprio piano di recupero,

chiarire le circostanze della violazione e, in sostanza, dimostrare concretamente la propria volontà di correggere le criticità emerse. La qualità di questo confronto dipenderà in larga misura dal contenuto delle linee guida, che dovranno stabilire in quali casi esso è obbligatorio e in quali è meramente eventuale.

Approfondimenti

All'esito dell'istruttoria, la **Commissione delibera** sugli adempimenti necessari affinché l'impresa o il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare a operare nei cantieri, vale a dire per riportare il punteggio almeno alla soglia dei quindici crediti. La **delibera deve indicare** con precisione le misure richieste – formazione, investimenti o una combinazione di entrambi, secondo i criteri analizzati nel paragrafo successivo – e deve rispettare il principio di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale. Si rammenta che il **limite massimo di crediti recuperabili** attraverso la procedura in esame è fissato in quindici, indipendentemente dall'entità della decurtazione subita: un'impresa che avesse perso trenta crediti, per esempio, potrà recuperarne al massimo quindici, con la conseguenza che il punteggio residuo, sommato ai crediti recuperati, potrà non essere sufficiente a raggiungere livelli di sicurezza elevati, ma sarà almeno tale da consentire la ripresa dell'operatività nei cantieri.

Una volta che l'impresa ha adempiuto alle misure deliberate dalla Commissione, può richiedere la **verifica dell'effettivo completamento degli adempimenti**. Su tale richiesta la Commissione si riunisce di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi e delibera, entro i quindici giorni successivi alla riunione, sull'effettiva realizzazione degli

adempimenti. All'esito positivo della verifica, la Commissione provvede alla **riassegnazione dei crediti**, che vengono accreditati sul portale Inl aggiornando così il punteggio della patente. L'intero procedimento – dall'istanza alla riassegnazione – può quindi richiedere, nei **tempi ordinari** e senza considerare eventuali ritardi, un arco complessivo non trascurabile, tenuto conto dei venti giorni per la prima convocazione, dei tempi di istruttoria, dei quindici giorni per la seconda riunione e dei quindici per la delibera finale.

Il decreto prevede infine che il **recupero** possa avvenire **anche in modo frazionato**, in relazione al completamento parziale delle misure deliberate dalla Commissione, fermi restando il limite massimo di quindici crediti riassegnabili e il principio per cui la riassegnazione parziale è ammessa soltanto nella misura in cui gli adempimenti già completati siano sufficienti a giustificare, in proporzione, un incremento del punteggio. Si tratta di una previsione particolarmente utile per le imprese che necessitano di tornare rapidamente sopra la soglia dei quindici crediti ma non hanno ancora completato l'intero percorso formativo o di investimento richiesto: il recupero frazionato può così consentire di sbloccare l'operatività nei cantieri anche prima del completamento di tutti gli adempimenti, purché quelli già realizzati siano proporzionalmente sufficienti a giustificare il numero di crediti richiesti.

Procedura di recupero dei crediti: schema a fasi	
Fase 1 - Presentazione dell'istanza	L'impresa o il lavoratore autonomo trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione territorialmente competente un'istanza motivata, corredata di documentazione (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate, ecc.) e, facoltativamente, di un piano di recupero e della richiesta di audizione.
Fase 2 - Convocazione della Commissione	La segreteria convoca la Commissione di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza completa. Le riunioni si svolgono presso la sede dell'Ispettorato, anche in modalità videoconferenza per tutti o alcuni dei partecipanti. Contestualmente la segreteria trasmette la documentazione agli invitati (Asl e Rlst), con preavviso minimo di 10 giorni per l'individuazione del Rlst tramite l'Organismo paritetico.
Fase 3 - Istruttoria e confronto	La Commissione esamina la documentazione, attiva il confronto con il richiedente nelle ipotesi previste dalle linee guida e, ove richiesta, procede all'audizione. È la fase in cui l'impresa illustra le misure adottate e presenta il proprio piano di recupero.
Fase 4 - Delibera	La Commissione delibera sugli adempimenti necessari (formazione e/o investimenti), nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale. Il recupero massimo è di 15 crediti.
Fase 5 - Completamento degli adempimenti	L'impresa realizza gli adempimenti deliberati dalla Commissione (percorsi formativi, investimenti in sicurezza) e richiede la verifica dell'effettivo completamento.
Fase 6 - Verifica e riassegnazione crediti	Su richiesta del richiedente, la Commissione si riunisce entro 15 giorni lavorativi e delibera entro i successivi 15 giorni sull'effettiva realizzazione degli adempimenti. All'esito positivo, provvede alla riassegnazione dei crediti sul portale Inl.
N.B.: il recupero può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale degli adempimenti deliberati, nel rispetto del limite massimo di 15 crediti riassegnabili.	

Approfondimenti

Criteria decisionali, azioni necessarie al recupero dei crediti

Il recupero dei crediti non può essere letto come un automatismo, né come una semplice presa d'atto del ravvedimento dell'impresa. Difatti, la Commissione è chiamata a **misurare la qualità e l'effettività degli interventi** messi in campo, verificando che gli stessi siano davvero idonei a colmare il deficit di sicurezza che ha determinato la decurtazione della patente. In altri termini, non basta aver subito una violazione ma occorre dimostrare di averne tratto un cambiamento concreto.

I **percorsi formativi** richiesti dalla Commissione si muovono lungo due direttrici distinte e devono comunque essere costruiti nel rispetto della cornice definita dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che oggi detta durata e contenuti minimi della formazione in materia di salute e sicurezza. Da un lato, vi è la formazione dei **soggetti responsabili** di almeno una delle violazioni accertate; dall'altro, la **formazione dei lavoratori** occupati nel cantiere in cui la violazione si è verificata, o di lavoratori addetti a mansioni equivalenti o analoghe quando i primi non siano più in forza. Al riguardo, tuttavia, il decreto è netto: il datore di lavoro non può essere indicato quale formatore nei percorsi riparativi, circostanza che conferma la volontà di affidare il recupero a soggetti effettivamente terzi rispetto alla condotta da correggere.

Accanto alla formazione, la Commissione può imporre **investimenti in salute e sicurezza**. Le

linee guida congiunte Inl-Inail dovranno precisare contenuti minimi, durata, soggetti formatori e tipologie di investimenti ammissibili, oltre al criterio della proporzionalità rispetto al numero dei crediti da recuperare e alla dimensione aziendale. Il richiamo all'art. 5, comma 4, *lett. a)*, del D.M. n. 132/2024 consente già oggi di delineare un primo perimetro di riferimento (11). In chiave operativa, la Commissione dovrà quindi individuare misure adeguate a correggere la criticità emersa, ma anche proporzionate al punteggio da reintegrare.

A titolo meramente esemplificativo, tra gli **interventi che la Commissione potrà valorizzare** rientrano i seguenti:

- il possesso della certificazione di un SGSLS conforme alla UNI EN ISO 45001;
- l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008;
- investimenti nella formazione dei lavoratori ulteriori rispetto a quella obbligatoria;
- l'utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- almeno due visite in cantiere del medico competente affiancato dal Rlst o dal RIs territorialmente competente.

Il punto, però, è vedere come questi criteri si traducano nella pratica. Si pensi, anzitutto, a un'impresa coinvolta in un **infortunio grave, anche mortale**, riconducibile a una delle violazioni dell'Allegato I-bis del Tusi: in un caso del genere si presume che la Commissione non possa fermarsi

(11) In dettaglio, l'art. 5, comma 4, *lett. a)* del D.M. n. 132/2024 prevede i seguenti investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro utili all'incremento della dote di crediti:

1) possesso certificazione di un SGSLS conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da Organismi di certificazione accreditati da Accredia o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un Organismo paritetico iscritto al Repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano di cui agli artt. 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla *lett. b)*, n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;

6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17, comma 1, *lett. a)*, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'art. 29, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal Rlst o RIs.

a un richiamo formale, ma debba pretendere un intervento rilevante, capace di incidere davvero sull'organizzazione della sicurezza e idonei quantomeno a scongiurare analoghi eventi futuri. Non basterebbe, quindi, la sola formazione dei responsabili o dei lavoratori interessati, ma servirebbe anche un **investimento concreto**, ad esempio in parapetti, reti anticaduta, protezioni delle aperture e altri presidi contro il rischio di caduta dall'alto, così da dare al recupero dei crediti un contenuto realmente riparativo.

Diverso, invece, è il caso della **decurtazione per lavoro nero**. Dopo il D.L. n. 159/2025 (12), l'impiego irregolare di lavoratori comporta una **decurtazione immediata e più pesante**: 5 crediti per ciascun lavoratore, con effetto già dalla notifica del verbale per gli illeciti commessi dal 31 ottobre 2025 e, per le nuove ipotesi, dal 1° gennaio 2026. Se l'impresa si ritrova così sotto la soglia dei 15 crediti, il piano di recupero dovrà essere costruito con particolare rigore: formazione dei soggetti responsabili, formazione del personale coinvolto e investimenti organizzativi coerenti con la violazione come, ad esempio, il rafforzamento dei sistemi di controllo degli accessi e della tracciabilità delle presenze, ovvero l'adozione di soluzioni tecnologiche idonee a rendere più effettivo il presidio organizzativo del cantiere (13). In questo caso, ciò che conta non è soltanto la gravità della violazione, ma la capacità dell'impresa di mostrare una reazione immediata, concreta e credibile.

Ancora diverso è il caso del **lavoratore autonomo** con dodici crediti residui. Anche qui la procedura resta rigorosa, ma il percorso può essere più mirato, perché il margine da colmare è limitato. La Commissione potrà quindi concentrare gli adempimenti su un intervento formativo mirato o su un investimento singolo, purché davvero utile a riportare la patente sopra soglia senza

creare appesantimenti inutili (es. formazione individuale o acquisto di un Dpi specifico).

In ogni caso, il principio resta invariato: il **recupero non è una scorciatoia**, ma l'esito di un percorso verificabile e coerente con la natura della violazione.

La forza del meccanismo si basa sull'equilibrio tra rigore e riparazione: la patente perde crediti per effetto di condotte non conformi, ma quei crediti possono essere recuperati solo se l'impresa dimostra di aver investito davvero in una cultura della sicurezza più solida e più credibile di prima.

Coordinamento sistematico: linee guida e decurtazioni immediate

Il nuovo meccanismo di recupero non vive isolato, ma si inserisce in un sistema che già conosce decurtazioni immediate e sospensioni cautelari. Per questo le **linee guida congiunte Inl-Inail assumono un ruolo decisivo**: devono evitare che Commissioni territoriali diverse applichino criteri troppo disomogenei, soprattutto su due snodi delicati come i contenuti dei percorsi formativi e la misura degli investimenti ammissibili. La loro funzione, in altre parole, non è solo tecnica ma **anche di garanzia**, perché da esse dipende la tenuta di un sistema che altrimenti rischierebbe di frammentarsi da Regione a Regione.

Questo coordinamento diventa ancora più importante se si guarda alle decurtazioni immediate introdotte per il lavoro nero. Come detto, dal 1° gennaio 2026 la sottrazione dei crediti avviene già con la notificazione del verbale di accertamento, senza attendere la definizione del procedimento sanzionatorio, e la misura della decurtazione è stata portata a 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare. Ne deriva che l'impresa può trovarsi, in tempi molto rapidi, sotto la soglia dei 15 crediti e dunque nella necessità di attivare subito la procedura di recupero. In questo quadro, il **raccordo tra re-**

(12) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198/2025.

(13) Si rammenta che l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 159/2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198/2025) ha introdotto il c.d. "*badge di cantiere*": le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento, dotata di un codice univoco anticontraffazione e resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con la piattaforma Siisl. Come chiarito dalla circolare n. 1/2026 dell'Inl, il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già esistente, ma vi aggiunge questa ulteriore caratteristica anticontraffazione. La piena ope-

ratività della misura è tuttavia subordinata all'adozione di un decreto ministeriale – da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione – che definirà le modalità attuative, le specifiche tecnologie di controllo e i tipi di informazioni trattate, nonché gli ulteriori ambiti di attività a rischio elevato ai quali estendere l'obbligo al di fuori dei cantieri edili. L'Agenzia, infine, ha chiarito che – una volta adottato il decreto, e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche da esso previste – il badge sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto – non necessariamente qualificabili come imprese edili.

Approfondimenti

cupero, linee guida e sistema sanzionatorio deve funzionare senza incertezze, perché ogni ritardo potrebbe tradursi in un blocco operativo concreto del soggetto economico.

Profili critici e considerazioni finali

Il D.D. n. 24/2026 affida all'Inl un **monitoraggio annuale** sull'efficacia e sull'applicazione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente, con la possibilità di proporre l'aggiornamento delle disposizioni e la revisione delle linee guida. È una previsione importante, perché conferma che il nuovo meccanismo non è pensato come un assetto rigido e definitivo, ma come una disciplina destinata a essere verificata e corretta alla prova dei fatti. In altre parole, la tenuta del sistema dipenderà molto meno dalla sua costruzione astratta e molto più dalla qualità delle prime applicazioni concrete.

Proprio per questo restano aperti alcuni profili non marginali. Il primo riguarda la composizione delle Commissioni e, in particolare, dei **rappresentanti delle Asl**, che la disciplina primaria prevede come «invitati» alle sedute ma senza diritto di voto. Questa scelta non dipende dall'Inl (che si è semplicemente limitato ad attuarla nel decreto), appare singolare se si considera che le Asl sono, insieme all'Inl, tra i principali soggetti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La spiegazione più plausibile di questa «limitazione» sembra legata alla loro articolazione territoriale e regionale: la partecipazione senza voto consente di valorizzarne il contributo tecnico senza trasformare la Commissione in un organismo troppo eterogeneo e difficilmente governabile sul piano decisionale. Resta, tuttavia, il fatto che la loro presenza, così congegnata, appare più consultiva che realmente partecipativa, e questa è una scelta che potrà essere valutata solo alla prova dell'esperienza applicativa.

Un secondo profilo critico attiene al rapporto tra uniformità nazionale e autonomia delle singole Commissioni. Le **linee guida congiunte Inl-Inail** dovranno servire proprio a evitare letture troppo disallineate su criteri formativi, investimenti ammissibili e misura della proporzionalità tra violazione e recupero. Se ciò non avverrà, il rischio sarà quello di un sistema a «geometria variabile» nel quale il medesimo piano di recupero potrebbe ottenere esiti diversi a seconda della

Commissione investita della valutazione. Questo è un rischio che il monitoraggio annuale dovrebbe contribuire a scongiurare, ma che non va sottovalutato. In questa stessa prospettiva, infine, la previsione del **recupero frazionato** costituisce una scelta apprezzabile perché introduce una logica graduale e flessibile di rientro nel sistema; proprio per questo, tuttavia, essa richiederà un attento coordinamento applicativo, anche sul versante dell'aggiornamento dei punteggi, per evitare che la flessibilità del modello si traduca in disomogeneità operative.

Resta infine un dato di fondo: il recupero dei crediti rappresenta un tassello coerente con la logica della patente a crediti, perché introduce una **dimensione riparativa** accanto a quella sanzionatoria. La sua efficacia, però, dipenderà dalla capacità delle Commissioni di evitare automatismi e, al tempo stesso, di **non trasformare il recupero in una procedura eccessivamente macchinosa**. La sfida è quella di coniugare rigore e concretezza, senza perdere di vista la funzione prevenzionistica dell'istituto. Un ulteriore profilo decisivo riguarda i **tempi di gestione** da parte delle Commissioni, perché è proprio la rapidità del procedimento a costituire il vero discrimine pratico: se i tempi si allungano troppo, il sistema perde efficacia e il mancato o tardivo recupero dei crediti può tradursi, per i soggetti economici, nell'**impossibilità di proseguire l'attività nei cantieri** e, nei casi previsti, anche nell'esposizione alla sanzione pecuniaria e all'esclusione semestrale dai lavori pubblici, con effetti che possono incidere in modo serio sulla continuità aziendale, sul portafoglio commesse e sulla reputazione dell'operatore. Se il sistema saprà trovare questo equilibrio, il recupero dei crediti potrà diventare uno degli snodi più significativi della patente a crediti; in caso contrario, rischierà di restare una promessa corretta nelle intenzioni, ma poco incisiva nella pratica.

Di seguito si propone un **fac-simile**, privo di carattere vincolante, dell'**istanza di recupero dei crediti della patente a crediti**, predisposto quale strumento operativo nelle more dell'eventuale modulistica ufficiale. Il modello va adattato al caso concreto, con l'indicazione della Commissione territorialmente competente e l'allegazione della documentazione utile richiesta dalla disciplina vigente.

Approfondimenti

Fac-simile di istanza di recupero dei crediti della patente a crediti
(art. 27, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008; art. 7, D.M. 18 settembre 2024, n. 132;
D.D. 6 marzo 2026, n. 24) (i)

Alla Commissione territoriale per il recupero dei crediti della patente a crediti
c/o [Segreteria della Commissione territorialmente competente] (ii)
[sede INL competente]
[indirizzo Pec]

Oggetto: Istanza motivata di recupero dei crediti della patente a crediti - art. 27, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008 e art. 7, D.M. n. 132/2024

I. Dati del richiedente

<input type="checkbox"/> Impresa:	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo:
Ragione sociale / denominazione:	Nome e cognome:
Codice fiscale / P. IVA:	Codice fiscale:
Sede legale (iii):	Domicilio: _____
Pec:	Pec: _____
Telefono:	Telefono: _____
Legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F.):	

II. Dati della Patente a crediti

Numero identificativo della patente	_____
Punteggio attuale	Crediti: _____
Crediti dei quali si chiede il recupero	Crediti (fino a un massimo di 15): _____
Data di rilascio della patente (se disponibile)	_____

III. Violazioni accertate e decurtazione subita

Il/la sottoscritto/a espone che il punteggio della patente è sceso al di sotto della soglia minima prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 in conseguenza delle violazioni di seguito indicate:

N.	Violazione (Allegato I-bis)	Provvedimento	Data del provvedimento / notifica	Crediti decurtati	Regime
1					<input type="checkbox"/> ordinario <input type="checkbox"/> immediato (art. 27, c. 7-bis)
2					<input type="checkbox"/> ordinario <input type="checkbox"/> immediato (art. 27, c. 7-bis)

IV. Istanza e motivazione

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a chiede a codesta Commissione di voler esaminare la presente istanza e di deliberare gli adempimenti necessari ai fini del recupero dei crediti della patente, fino alla misura consentita dalla disciplina vigente, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e delle misure già adottate o programmate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A sostegno della presente richiesta, si rappresenta quanto segue:

V. Misure già adottate

Il/la sottoscritto/a rappresenta che, a seguito delle violazioni accertate, sono stati adottati i seguenti interventi (iv):

VI. Eventuale piano di recupero dei crediti

Si allega un piano di recupero dei crediti con indicazione delle misure che si intendono realizzare, dei soggetti coinvolti e dei tempi previsti per il completamento degli adempimenti.

VII. Documentazione allegata

- Copia del/dei verbale/i di accertamento e/o dei provvedimenti sanzionatori rilevanti;
 Relazione tecnica sulle misure adottate successivamente alla decurtazione;

Approfondimenti

Fac-simile di istanza di recupero dei crediti della patente a crediti
(art. 27, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008; art. 7, D.M. 18 settembre 2024, n. 132;
D.D. 6 marzo 2026, n. 24) (i)

- Piano di recupero dei crediti (facoltativo);
- Attestati di formazione già conseguiti (se disponibili);
- Documentazione relativa a investimenti in sicurezza già effettuati (se disponibile);
- Visura camerale aggiornata (per le imprese);
- Documento di identità del legale rappresentante o del lavoratore autonomo;
- Altro: _____.

VIII. Richiesta di audizione facoltativa

- Il/la sottoscritto/a chiede di essere convocato/a in audizione dinanzi alla Commissione, al fine di illustrare direttamente le circostanze della violazione e le misure adottate o programmate.
- Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a partecipare all'audizione anche in modalità videoconferenza, secondo le modalità che saranno eventualmente comunicate dalla segreteria della Commissione in sede di convocazione.

IX. Dichiarazioni

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

- che le informazioni rese nella presente istanza sono veritiere e complete;
- che il punteggio della patente è attualmente inferiore alla soglia minima richiesta per operare nei cantieri e che la decurtazione subita è riconducibile a una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008;
- di essere a conoscenza che il recupero dei crediti non sospende né estingue il procedimento sanzionatorio eventualmente in corso;
- di essere a conoscenza che il recupero massimo consentito dalla procedura è pari a 15 crediti ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 132/2024.

X. Modalità di invio

La presente istanza, corredata della documentazione allegata, è trasmessa in via telematica alla segreteria della Commissione territorialmente competente.

Luogo e data: _____, ____ / ____ / _____

Firma del legale rappresentante / lavoratore autonomo

(i) **N.B.:** Il presente *fac-simile* è predisposto in attesa dell'eventuale modulistica ufficiale che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà adottare. Esso non ha carattere vincolante e può essere adattato in funzione delle future Linee guida Inl-Inail di cui all'art. 5, comma 4, del D.D. 6 marzo 2026, n. 24 dell'Inl, nonché della modulistica che sarà eventualmente pubblicata sul portale istituzionale dell'Inl.

(ii) **Avvertenza:** il destinatario va adattato, di volta in volta, in relazione alla Commissione territorialmente competente individuata ai sensi dell'art. 2 del D.D. n. 24/2026 dell'Inl.

(iii) Per le imprese straniere, indicare la sede della stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, una delle sedi operative situate sul territorio italiano.

(iv) **Esempi di interventi:** certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001; asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza; formazione dei lavoratori ulteriore rispetto a quella obbligatoria; utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza; almeno due visite in cantiere del medico competente affiancato dal Rlst o dal Rls territorialmente competente; altri interventi coerenti con l'art. 5, comma 4, lett. a), del D.M. n. 132/2024.